



CITTÀ DI MORBEGNO
(Provincia di Sondrio)

**REGOLAMENTO PER LA
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI
ATTIVI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

(Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 28/05/2020 n. 19)

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 – I Cittadini attivi
- Art. 5 - Patto di collaborazione
- Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici
- Art. 7 - Promozione dell'innovazione sociale, dei servizi collaborativi e della creatività

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

- Art. 8 – Disposizioni generali
- Art. 9 - Gestione, pubblicazione e approvazione delle proposte di collaborazione

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

- Art. 10 - Gestione condivisa di spazi pubblici
- Art. 11 - Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico
- Art. 12 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

- Art. 13 - Individuazione degli edifici
- Art. 14 - Gestione condivisa di edifici

CAPO V - Formazione

- Art. 15 - Finalità della formazione
- Art. 16 - Il ruolo delle scuole

CAPO VI - Forme di sostegno

- Art. 17 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Art. 18 - Accesso agli spazi comunali
- Art. 19 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Art. 20 - Affiancamento nella progettazione
- Art. 21 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti
- Art. 22 – Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
- Art. 23 – Autofinanziamento
- Art. 24 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
- Art. 25 - Agevolazioni amministrative

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

- Art. 26 - Prevenzione dei rischi
- Art. 27 - Disposizioni in materia di riparto di responsabilità
- Art. 28 - Tentativo di conciliazione

CAPO VIII – Forme di collaborazione semplici

- Art. 29 - Definizione
- Art. 30 – Modalità di accesso per i cittadini
- Art. 31 – Registro comunale dei volontari
- Art. 32 – Requisiti per l'iscrizione
- Art. 33 – Caratteristiche dell'attività di volontariato
- Art. 34 – Espletamento del servizio
- Art. 35 – Rinuncia, sospensione e cancellazione dall'Albo

CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 36 - Clausole interpretative

Art. 37 - Entrata in vigore e sperimentazione

Allegati:

Facsimile di domanda di iscrizione nel Registro dei Volontari

Facsimile del Registro dei Volontari

CAPO I – Disposizioni Generali

Art. 1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione dei cittadini attivi, in forma singola o associata, con l'amministrazione, per la cura, il recupero, il miglioramento, la rigenerazione di beni comuni e la gestione condivisa di beni e servizi, in attuazione degli art. 114 comma 2, 117 comma 6 e art. 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento è proposto dai cittadini o risponde alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni**: i beni, mobili e/o immobili, materiali o immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, che possono essere oggetto di cura, recupero, miglioramento, rigenerazione e gestione condivisa al fine di migliorarne la fruizione collettiva. A titolo meramente esemplificativo: parchi e giardini, aree verdi, aree rurali, sentieri, piazze, strade, marciapiedi, monumenti, arredo urbano, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
 - b) **Comune o Amministrazione**: il Comune di Morbegno nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) **Cittadini attivi**: tutti i soggetti, singoli, associati o riuniti in formazioni sociali, anche precarie, di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura, il recupero, il miglioramento, la rigenerazione di beni comuni e la gestione condivisa di beni e servizi ai sensi del presente regolamento;
 - d) **Proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cui alla lett. c). La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - e) **Patto di collaborazione**: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono e regolamentano l'ambito degli interventi;
 - f) **Gestione condivisa**: gestione di beni e servizi comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini attivi e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

Art. 3

Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) **Fiducia reciproca**: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
 - b) **Pubblicità e trasparenza**: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle

- opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate; riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) **Responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
 - d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
 - e) **Sostenibilità economica ed ambientale:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini ricadute negative sull'ambiente;
 - f) **Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione
 - g) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
 - h) **Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza.
 - i) **Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.
 - j) **Perseguimento dell'interesse pubblico:** l'amministrazione, nell'accogliere le proposte avanzate ai sensi del presente regolamento, si ispira esclusivamente all'interesse della collettività.
 - k) **Competenza:** l'Amministrazione, nell'accogliere ed assegnare le proposte avanzate ai sensi del presente regolamento, si impegna ad assegnare le attività secondo criteri di competenza e capacità tecnico – organizzativa, a garanzia dello svolgimento delle attività nel rispetto delle norme di buona tecnica, di sicurezza, ambientali e di eventuali specifiche prescrizioni formalizzate.
 - l) **Sicurezza;** l'Amministrazione si impegna a non coinvolgere Cittadini Attivi in attività in cui sono presenti i cosiddetti Rischi particolari indicati nell'allegato XI del d.lgs 81/08 e s.m.i.

Art. 4

I Cittadini attivi

1. Sono cittadini attivi tutti coloro che, in forma autonoma o rispondendo a sollecitazioni del Comune, si fanno promotori ed attuatori di interventi di cura, di recupero o rigenerazione di beni comuni o di gestione condivisa di beni e servizi comuni, nell'interesse esclusivo della città e dei suoi cittadini.
2. Per poter svolgere gli interventi di cittadinanza attiva previsti nel presente regolamento, i cittadini devono:
 - a) aver compiuto 18 anni; 16 anni per attività che non comportano esposizione a rischi e

- che non richiedono particolari conoscenze e competenze¹;
- b) essere residenti o domiciliati o svolgere attività di studio o lavorativa continuativa nel Comune di Morbegno;
 - c) non aver riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione;
 - d) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività indicata.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 del presente articolo dovranno essere altresì posseduti dai legali rappresentanti delle associazioni e delle altre formazioni ammesse agli interventi di cittadinanza attiva.
4. Per gli interventi previsti dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali e specifiche che disciplinano obblighi di astensione, incompatibilità e assenza di conflitti di interesse da parte di amministratori comunali.

Art. 5 Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, recupero, miglioramento, rigenerazione di beni comuni e gestione condivisa di beni e servizi.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni necessarie al loro raggiungimento;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi attuati, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) l'attività di supporto in termini di personale e di attrezzature e le eventuali ulteriori forme di sostegno che il Comune può mettere a disposizione, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, le modalità di risoluzione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
 - i) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - j) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
 - k) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna di beni e ogni altro effetto rilevante;

¹ A titolo esemplificativo attività di supporto svolte in biblioteca o presso il museo civico

- l) l'obbligo del cittadino attivo di tenere un comportamento rispettoso delle regole di diligenza, prudenza e perizia onde evitare danni a cose o persone e di adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare tali danni;
 - m) l'obbligo del cittadino attivo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale definiti dalle disposizioni legislative di settore per le attività da svolgere;
 - n) le forme di controllo e di verifica da parte del Comune circa la regolarità dell'intervento.
4. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune.

Art. 6

Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso ed in particolare la manutenzione occasionale, costante o continuativa, la gestione condivisa o la rigenerazione di spazi ed edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi.
2. L'intervento è finalizzato a:
 - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione
 - attuare la partecipazione alla gestione condivisa di beni, edifici o servizi comuni.
 - realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.
3. Tutti gli interventi proposti o sollecitati avvengono a cura e sotto la responsabilità esclusiva del cittadino attivo o della formazione sociale proponente, con esclusione di qualsiasi responsabilità per il Comune, salvo il caso di dolo o colpa grave dell'Amministrazione.
4. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, per ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

Art. 7

Promozione dell'innovazione sociale, dei servizi collaborativi e della creatività

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta all'emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

4. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree pubbliche o dei singoli beni, al fine di valorizzare il territorio e migliorare la coesione sociale.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 8

Disposizioni generali

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione garantisce la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

Art. 9

Gestione, pubblicazione e approvazione delle proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura, recupero, miglioramento, rigenerazione di beni comuni o gestione condivisa di beni e servizi, nonché proposte di servizi che soddisfino bisogni sociali, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, fermo restando quanto segue:
 - a) l'Amministrazione pubblicizza, almeno una volta l'anno, l'elenco degli spazi pubblici, degli edifici, dei servizi collaborativi o di coesione sociale che possono formare oggetto di intervento, indicando le finalità che si intendono perseguire e fissando un termine per la raccolta delle proposte;
 - b) al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi siano coerenti con gli interessi pubblici e con le linee di mandato, le proposte di collaborazione sono approvate dalla Giunta comunale.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 del presente articolo, l'iter procedurale è definito come segue:
 - a) il cittadino attivo presenta la proposta di collaborazione al protocollo del Comune di Morbegno, che ne rilascia ricevuta;
 - b) la proposta di collaborazione è pubblicata entro 3 giorni dalla data del protocollo nell'apposita sezione del sito web istituzionale per un periodo di 15 giorni al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti. Il termine di pubblicazione può essere, a giudizio dell'ufficio competente, raddoppiato per gli interventi di particolare complessità o importanza;
 - c) entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato per la pubblicazione, l'Amministrazione comunale, sentito il Responsabile di Area/Servizio competente, verifica la fattibilità, la convenienza e l'opportunità della proposta di collaborazione;
 - d) l'ufficio competente può, nel medesimo termine, richiedere per iscritto al proponente, anche via mail, integrazioni documentali, chiarimenti, precisazioni. La richiesta interrompe il decorso del termine dei 30 giorni che riprenderà una volta forniti per iscritto i chiarimenti o le precisazioni richiesti;
 - e) la proposta di collaborazione, completa di tutti gli elementi necessari nonché del parere favorevole degli uffici competenti, è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale durante la prima seduta utile della stessa.
4. Dopo l'approvazione, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di

- collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del responsabile di Area/Servizio.
5. Nel caso in cui la Giunta o l'ufficio competente ritenga la proposta non utile o non conveniente alla luce dei principi di cui agli artt. 1 e 3 del presente regolamento, comunica al proponente per iscritto il diniego, motivandolo compiutamente e pubblica le motivazioni del mancato avvio dell'attività nell'apposita sezione del sito web per un periodo di 15gg.
 6. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati nell'apposita sezione del sito web al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 10

Gestione condivisa di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene prevista la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.

Art. 11

Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.

Art. 12

Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche della proposta progettuale in scala adeguata, stima dei lavori da eseguire.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma per i lavori da eseguire mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art. 13

Individuazione degli edifici

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.
3. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

Art. 14

Gestione condivisa di edifici

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili possono prevedere la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, a titolo gratuito, puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e prevede l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura, rigenerazione e gestione del bene.
3. La durata della gestione condivisa è rapportata all'impegno profuso e non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzati senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

CAPO V – Formazione

Art. 15

Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di sostenere i bisogni formativi che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi sia ai dipendenti sia agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno.

Art. 16

Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione.
2. Il Comune collabora con le scuole e con le Università per l'organizzazione di interventi formativi, tecnici, teorici e pratici sull'amministrazione condivisa dei beni comuni.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari/formativi.

CAPO VI - Forme di sostegno

Art. 17

Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali finalizzate alla raccolta di fondi per la realizzazione di interventi nell'ambito del presente regolamento;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, eventi o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Art. 18

Accesso agli spazi comunali

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente e gratuitamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.

Art. 19

Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune mette a disposizione i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 20

Affiancamento nella progettazione

1. Il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione e alla realizzazione della proposta.

Art. 21

Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
2. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le

modalità di erogazione.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini, gruppi o associazioni che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 26 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.
5. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, qualora non forniti dall'Amministrazione;
 - b) polizze assicurative, qualora stipulate appositamente per l'esecuzione dell'intervento;
6. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 10% alla determinazione dei costi rimborsabili, I.V.A. ed oneri compresi.

Art. 22

Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.
2. Le modalità di rendicontazione vengono definite puntualmente nel patto di collaborazione, fermo restando che la rendicontazione contabile in senso stretto sarà affiancata da informazioni sulle azioni ed i servizi resi e sui risultati raggiunti per consentire la formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
3. Il responsabile dell'ufficio competente o suo incaricato redigerà apposita certificazione di regolare esecuzione dell'intervento che giustifichi anche la congruità della spesa sostenuta.
4. Il Comune pubblica gli elaborati relativi alla rendicontazione sul sito internet e può individuare ogni eventuale ulteriore forma di comunicazione ritenuta opportuna.

Art. 23

Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative di cui all'art. 17, comma 2, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
 - b) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

Art. 24

Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico all'impegno dimostrato ed uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

Art. 25

Agevolazioni amministrative

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento di permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni svolte.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

Art. 26

Prevenzione dei rischi

1. Per ogni intervento deve essere individuato un preposto cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione e le indicazioni previste dalle disposizioni in materia di sicurezza.
2. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 27

Disposizioni in materia di riparto di responsabilità

1. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 28

Tentativo di conciliazione

1. In caso di controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VIII – Forme di collaborazione semplici

Art. 29 Definizione

1. Le forme di partecipazione attiva dei cittadini già in corso continuano senza necessità di stipulare patti di collaborazione.
2. Le eventuali ulteriori forme di collaborazione semplici, non richiedenti la definizione di impegni reciproci in termini finanziari, di progettazione, di formazione in materia di sicurezza, che si sostanziano nello svolgimento di attività di volontariato a supporto e complemento di servizi resi dal personale dipendente o da ditte/cooperative incaricate dall'Ente, saranno formalizzate secondo la disciplina di cui agli articoli seguenti.

Art. 30 Modalità di accesso per i cittadini

1. Gli interessati allo svolgimento di attività di volontariato civico devono presentare domanda di iscrizione nel registro dei volontari, come da apposito modello, indicando i dati anagrafici, la professione esercitata, l'attività che intendono svolgere, le disponibilità temporali, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. In considerazione delle responsabilità attribuite ai volontari, la loro iscrizione sarà subordinata a una valutazione del responsabile dell'Area/Servizio di competenza.

Art. 31 Registro comunale dei volontari

1. Presso il servizio Segreteria del Comune di Morbegno è istituito il Registro comunale dei Volontari Civici in cui sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato la relativa domanda e posseggono i requisiti necessari. A questo registro vengono iscritti di diritto i volontari del Programma Volontari per la Cultura operanti presso Biblioteca e Museo e trasferiti quelli iscritti agli albi istituiti presso Biblioteca e Museo in base al previgente regolamento².
2. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, il servizio Segreteria pubblica sul sito web un Avviso nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nel Registro.
3. L'avviso, redatto dal Responsabile del servizio competente, è aperto e non ha scadenza.
4. Le domande per l'iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da parte del Responsabile del servizio competente per materia al fine di accertare il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, disporre l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, il Responsabile comunica al candidato il diniego motivato dell'iscrizione.

Art. 32 Requisiti per l'iscrizione

1. Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2.
2. Per particolari e specifiche attività che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, il Responsabile si riserva di indicare nell'avviso gli ulteriori specifici requisiti.

² CC 12 del 25.2.2011

Art. 33

Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato civico comunale, svolte a titolo gratuito, non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto riferibile al lavoro dipendente.
2. I volontari non possono occupare in alcun modo posti vacanti nella dotazione organica del Comune.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari ai sensi del presente regolamento non comporta la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.
4. Al fine di valorizzare e riconoscere l'attività svolta dai volontari è prevista la facoltà di consentire la partecipazione gratuita a corsi organizzati dal museo o dalla biblioteca, nonché a spettacoli promossi dal Comune.

Art. 34

Espletamento del servizio

1. I singoli volontari devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
2. L'organizzazione delle attività tiene conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
3. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.
4. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica secondo una programmazione di massima definita con il Responsabile di Area/Servizio, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Morbegno.

Art. 35

Rinuncia, sospensione e cancellazione dall'Albo

1. Il volontario può in qualsiasi momento rinunciare al servizio civico, con conseguente cancellazione dall'Albo o sospendere temporaneamente la propria collaborazione.
2. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:
 - a) da esse possa derivare un danno per il Comune;
 - b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - c) siano accertate violazioni di leggi o regolamenti;
 - d) il Comune non ritenga più opportuna l'attività del volontario.
3. È facoltà del Comune disporre la cancellazione del volontario dall'Albo dei Volontari Civici Comunali qualora, a giudizio incontestabile del competente responsabile, sussistano gravi motivi che impediscano il mantenimento dell'iscrizione.

CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 36

Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, recupero, miglioramento, rigenerazione di beni comuni ed alla gestione condivisa di beni e servizi.

Art. 37

Entrata in vigore e sperimentazione

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 70 del vigente Statuto Comunale.
2. Lo stesso è sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
4. Trascorso un anno, qualora non vengano proposte modifiche e/o integrazioni, il presente regolamento entra definitivamente in vigore.

(Domanda di iscrizione nel Registro dei Volontari)

Spett.le

COMUNE DI _____

Il sottoscritto _____,

nato il _____ a _____,

provincia _____ --- _____

codice fiscale _____

residente in Via / Piazza _____

CAP _____, comune _____,

provincia _____

numero di telefono: fisso _____, cellulare _____,

e-mail _____

CHIEDE

di essere iscritto nel Registro dei Volontari di questo ente, per svolgere preferibilmente le seguenti attività:

- per le seguenti attività (apporre una X in corrispondenza delle attività che interessano):

- attività di impegno civico;
- attività socio-assistenziale;
- attività culturale;
- attività di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
- attività sportiva;
- attività ricreativa;
- attività varie: _____;

- per il seguente periodo (indicare l'arco temporale e/o il periodo per il quale si dichiara la disponibilità):

o _____;

- con la seguente disponibilità:

- giorni _____

- orari _____

Pertanto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000), **dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell'Avviso ed in particolare**

DICHIARA

1. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il regolamento comunale in materia;
2. di esercitare la seguente professione:_____;
3. di aver esercitato la seguente professione:_____;
4. di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività indicata;
5. di non avere subito condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione;
6. di voler svolgere l'attività sopra indicata esclusivamente per fini di solidarietà, gratuitamente e senza attribuire alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
7. di voler operare in forma coordinata con i responsabili pubblici nell'ambito dei programmi impostati dall'Ente;
8. di voler operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone destinatarie dell'attività indicata;
9. di voler operare nel rispetto della normativa sulla privacy;
10. di autorizzare, in conformità e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal regolamento UE 679/2016 il trattamento di dati personali di qualsiasi natura, ivi compresi quelli sensibili, identificativi e giudiziari.

(data) _____

FIRMA

Si allega copia di documento di identità in corso di validità.

Registro dei volontari
(articolo 4 del Regolamento)

Volontario n. _____

Signor/a _____

nata/o il _____, a _____,

provincia _____

codice fiscale _____,

residente in Via / Piazza _____

CAP _____, comune _____,

provincia _____,

numero di telefono: fisso _____, cellulare _____,

e-mail _____,

attività di volontariato _____

Volontario n. _____

Signor/a _____,

nato il _____, a _____,

provincia _____,

codice fiscale _____,

residente in Via / Piazza _____,

CAP _____, comune _____,

provincia _____,

numero di telefono: fisso _____, cellulare _____,

e-mail _____,

attività di volontariato _____